

**4 maggio 2017**



## **PROFESSIONI**

**Gli ordini per l'equo compenso**

*Italia Oggi pag. 1+32 del 4/05/2017*

**Equo compenso, primo vertice con Poletti**

*Il Sole 24 Ore pag. 40 del 4/05/2017*

## **EDILIZIA**

**Semplificazioni, oggi l'accordo sui moduli unici Scia: adozione entro il 30 giugno**

*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 4/05/2017*

## **DDL CONCORRENZA**

**Legittimi i contratti privati delle società di ingegneria:ok in Senato al Ddl Concorrenza**

*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 4/05/2017*

**Professionisti in trasparenza**

*Italia Oggi pag. 26 del 4/05/2017*

**Energia, addio mercato tutelato da luglio 2019**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 4/05/2017*

## **RIFORME**

**«Liberalizzazioni e Industria 4.0, fase due per rilanciare la crescita»**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 4/05/2017*

## **SENTENZA**

**Esclusione per «gravi illeciti» in precedenti appalti: i paletti del Consiglio di Stato**

*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 4/05/2017*

## **ACCERTAMENTO**

**Dichiarazioni Iva, in arrivo le lettere**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 4/05/2017*

## **SPLIT PAYMENT**

**Split payment, controllate con perimetro «mobile»**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 4/05/2017*

## **ENERGIA**

**Attestazione di Prestazione Energetica (APE) non conforme, per la Cassazione è reato penale**

*www.lavoripubblici.it del 4/05/2017*

L'INCONTRO

## Gli Ordini da Poletti spingono per avere l'equo compenso

Ventura a pag. 32

*Cup e Rpt dal ministro del lavoro Giuliano Poletti per sollecitare un intervento del governo*

# Gli ordini per l'equo compenso

## Tariffe necessarie a tutela della dignità professionale

DI GABRIELE VENTURA

**O**rdini professionali in campo per l'equo compenso. Il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche hanno incontrato, infatti, ieri il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, per sensibilizzarlo sulla necessità di reintrodurre dei riferimenti orientativi sui compensi dei professionisti. Mentre il 13 maggio a Roma si terrà una manifestazione organizzata dagli ordini di ingegneri, architetti, avvocati e medici odontoiatri di Roma e dall'ordine degli avvocati di Napoli per promuovere un disegno di legge che introduca il concetto di equo compenso per i professionisti. Intanto, il presidente della commissione lavoro del senato, Maurizio Sacconi, ha presentato ieri un ordine del giorno al ddl sul lavoro autonomo «con lo scopo di impegnare il governo a definire proposte a tutela del giusto compenso di

tutti i lavoratori, professionisti inclusi. Seguirà presto un mio ddl», conclude sul suo blog. Cup e Rpt, intanto, sono stati ricevuti da Poletti per approfondire «le distorsioni del mercato a seguito della cancellazione di ogni riferimento, a partire dal 2006 con le liberalizzazioni, anche solo orientativo sui compensi». Negli ultimi mesi, Cup e Rpt hanno affrontato la questione nell'ambito delle audizioni svolte in parlamento e nei contributi inviati a governo e parlamento. Le rappresentanze degli ordini e dei colleghi hanno manifestato da subito la necessità di introdurre una disposizione nel Jobs act autonomi che conducesse alla definizione di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per i committenti e per i professionisti, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento. «Il testo del Jobs act del lavoro autonomo», spiega Marina Calderone, presidente del Cup, «ha

avviato un dibattito politico intorno all'equo compenso che ha portato i rispettivi presidenti delle commissioni lavoro di camera e senato, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, a impegnarsi attivamente al fine di tutelare di più e meglio il lavoro intellettuale. Apprezziamo che anche il ministro Poletti abbia voluto ascoltare le nostre ragioni, prendendo atto delle richieste e garantendo la massima attenzione sul tema». «È importante sottolineare», aggiunge Armando Zambrano, coordinatore della Rete, «come, ancora una volta, gli ordini e i colleghi portino avanti le istanze dei professionisti, monitorando i temi argomento di dibattito in parlamento e nei ministeri, approfondendo i testi legislativi, proponendo opportune correzioni e sensibilizzando i decisori politici attraverso incontri e tavoli di confronto, per sostenere le argomentazioni a sostegno dei professionisti tecnici».

© Riproduzione riservata

Italia Oggi  
Professionisti, subito il conto

Gli ordini per l'equo compenso  
Tariffe necessarie a tutela della dignità professionale

CON IL TUO 5xMILLE  
A FONDAZIONE CARISBO VERONESI  
SOSTIENI LA RICERCA.

CARTE FISCALI 972.98.700.150

**PROFESSIONI**

**Equo compenso,  
primo vertice  
con Poletti**

■ Sale il pressing sull'equo compenso per i professionisti. Il tema è stato al centro di un incontro tra il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti e, in rappresentanza delle professioni ordinistiche, il presidente del Cup, Marina Calderone e il coordinatore delle Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano.

Sempre ieri il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha fatto sapere di aver «presentato un ordine del giorno al Ddl sul lavoro autonomo, che in terza lettura sarà approvato in via definitiva, con lo scopo di impegnare il Governo a definire proposte a tutela del giusto compenso di tutti i lavoratori, professionisti inclusi. Seguirà presto un mio Ddl».



Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

04 Mag 2017

## Semplificazioni, oggi l'accordo sui moduli unici Scia: adozione entro il 30 giugno

Massimo Frontera

Il percorso verso la semplificazione dell'attività di edilizia privata mette a segno oggi una delle tappe più importanti. Nella conferenza unificata convocata nel primo pomeriggio sarà infatti sottoscritto l'accordo tra governo, Regioni e Comuni su tutta la gamma di moduli standard da utilizzare sia per i diversi interventi di edilizia privata, sia anche per le varie richieste relative alle attività economiche e commerciali, sempre promosse dai privati, cittadini o imprese. L'adozione dei moduli unici ha una scadenza, fissata al 30 giugno prossimo. L'accordo rappresenta anche un importante traguardo per i tecnici del dipartimento della Semplificazione, che hanno messo in cantiere il ciclopico lavoro di sintesi nazionale previsto dall'Agenda della semplificazione (avviata per iniziativa del governo Renzi).

La prima, "storica", approvazione dei moduli unici - di Scia e richiesta di permesso di costruire - risale al giugno 2014, sempre in conferenza unificata. Cui è seguito, subito dopo, il percorso di recepimento a livello regionale e locale dei degli schemi standard. Tuttavia questo primo risultato è stato di fatto "travolto" dalla successiva fase normativa di semplificazione e standardizzazione, avviata con la legge delega sulla riorganizzazione della Pa (n.124/2015). Legge che ha "partorito" il decreto n.126/2016 sulla revisione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e anche il successivo decreto n.222/2016 che completa la disciplina generale della Scia. Ma soprattutto, quest'ultimo decreto legislativo individua puntualmente oltre un centinaio di casi soggetti a diversi regimi amministrativi di comunicazione di inizio lavori, o segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso, (oltre a quelle per le quali è necessario il titolo espresso o altre autorizzazioni di settore).

Sempre quest'ultimo decreto (n.222) - entrato in vigore l'11 dicembre scorso - richiedeva il relativo apparato di modulistica "unica", in forma cartacea e in forma digitale. Si tratta proprio del lavoro che - salvo sorprese - viene approvato oggi. Dopo la sottoscrizione dell'accordo la palla passa alle Regioni e soprattutto agli enti locali che devono recepire gli schemi e renderli disponibili sui propri siti. La fase del recepimento/attuazione sarà oggetto di un monitoraggio, sempre a cura del dipartimento di Palazzo Chigi. Una delle novità di cui si dovrà tenere conto nei nuovi schemi (introdotta e prevista dai decreti legislativi citati) è la possibilità che il privato possa indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni dell'amministrazione.

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

04 Mag 2017

## Legittimi i contratti privati delle società di ingegneria:ok in Senato al Ddl Concorrenza

Mauro Salerno

Ok ai contratti privati delle società di ingegneria. L'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto sulla Concorrenza per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia, con 158 sì, 110 no e un astenuto. Il provvedimento tornerà alla Camera in terza lettura. La novità più interessante riguarda sicuramente i contratti privati delle società di engineering.

Il testo del provvedimento votato al Senato mantiene la formulazione votata in commissione facendo salve le vecchie commesse e chiarendo che le società di ingegneria potranno regolarmente stipulare nuovi contratti privati, purché rispettino una serie di condizioni. In primo luogo, saranno «tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto»: quindi, avranno l'obbligo di garantirsi con una copertura assicurativa, esattamente come i professionisti. In secondo luogo, dovranno «garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali». Le attività inserite nei contratti dovranno, quindi, essere affidate a professionisti iscritti agli ordini.

E, infine, dovranno iscriversi a un elenco presso l'Anac: «L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, dell'elenco delle società di cui al presente comma». Anche se, sul punto, va fatta una precisazione. Già oggi le società di ingegneria comunicano all'Autorità, in base all'articolo 254 del Regolamento appalti (Dpr n. 207/2010), alcune informazioni, come i nomi di soci e dipendenti, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci. Di fatto, quindi, per le società sarà una novità più formale che sostanziale.

Soddisfazione per l'ok al provvedimento è arrivata dall'Oice, l'associazione di riferimento delle organizzazioni di ingegneria e architettura. Per il presidente Gabriele Scicolone l'approvazione del Ddl da parte del Senato «chiude definitivamente ogni questione inerente la legittimazione delle nostre società anche nei rapporti privati, una vicenda giuridica che non si doveva porre e che la giurisprudenza, anche recentissima, ha confermato non esistere. Adesso anche una norma di legge lo conferma, come chiedevamo da tempo».

Scicolone sottolinea che la norma non va interpretata come un condono: «La disposizione approvata è soltanto una interpretazione autentica di una vicenda risolta da vent'anni e che ha consentito alle nostre società di crescere e svilupparsi in Italia e all'estero, offrendo lavoro a tanti giovani professionisti, contribuendo anche al bilancio di Inarcassa per più di 60 milioni di euro ogni anno per il solo contributo oggettivo del 4%. Di ciò siamo contenti e confidiamo in una rapida approvazione definitiva alla Camera».

# Diritto & Fisco

LA DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI 2017

in edicola con



DDL CONCORRENZA/ Via libera (con fiducia) dal senato. Il testo alla camera

## Professionisti in trasparenza Parcelle comunicate in anticipo. E titoli in chiaro

DI GABRIELE VENTURA

**O**perazione trasparenza per i liberi professionisti. Saranno infatti obbligati a rendere noto in anticipo al cliente, tramite comunicazione scritta o in formato digitale, l'importo del compenso dovuto per l'attività da svolgere. E ad indicare sia i titoli posseduti sia le eventuali specializzazioni conseguite. E quanto prevede, tra l'altro, il maxiemendamento del governo al ddl concorrenza su cui ieri il senato ha votato la fiducia con 158 sì, 110 contrari e un astenuto (il ddl torna ora alla camera). Non solo. Via libera all'ingresso di soci di capitale nelle società tra avvocati, con i soci professionisti che devono però rappresentare almeno i due terzi del capitale sociale. Rivisti i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio. Mentre nelle condizioni generali delle polizze assicurative dei professionisti, è inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti che si sono verificati nel periodo di operatività della copertura. Sono queste le novità più rilevanti contenute nel maxiemendamento e che riguardano gli ordini professionali. Vediamole nel dettaglio.

**Professioni regolamentate.** Il maxiemendamento interviene sul dl liberaliz-

Le principali novità	
<b>Rc professionale</b> Inserimento nelle condizioni generali dell'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi e riferiti a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura	<b>Società di ingegneria</b> Applicazione alle società di ingegneria della disciplina della legge 266/1997
<b>Società tra avvocati</b> Nelle società tra avvocati è consentito l'ingresso di soci di capitale a condizione che: - i soci professionisti rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto - i soci avvocati siano la maggioranza dei membri dell'organo di gestione - i componenti dell'organo di gestione non siano estranei alla compagine sociale	<b>Professioni regolamentate</b> - Obbligo di fornire ai clienti comunicazione scritta o in formato digitale in merito al compenso della prestazione professionale - Obbligo di comunicare ai clienti i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni
<b>Notariato</b> - Rivisti i criteri che determinano numero e distribuzione dei notai sul territorio - Possibilità per il notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale - Disciplina su obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme ricevute - Ispezioni a campione sulla tenuta e l'impiego dei fondi e dei valori consegnati al notaio - Possibilità di costituzione di associazioni di notai in qualsiasi comune della regione	<b>Agrotecnici</b> Estensione agli agrotecnici di una serie di competenze in materia catastale
	<b>Odontoiatri</b> Per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria il direttore sanitario deve essere iscritto all'albo degli odontoiatri
	<b>Farmacie</b> Estesa la possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata alle società di capitali

zazioni (dl n. 1/2012), imponendo l'obbligo al professionista di fornire ai clienti comunicazione scritta o in formato digitale in merito al compenso della prestazione professionale. Inoltre, al fine di assicurare la tra-

sparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, il maxiemendamento prevede l'obbligo, per i professionisti iscritti a ordini e collegi, di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

**Avvocati.** Viene consentito l'ingresso di soci di capitale nelle società tra avvocati, a condizione che i soci professionisti rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e del diritto di voto, che la maggioranza dei

membri dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati e che i componenti dell'organo di gestione non siano estranei alla compagine sociale. Inoltre, il maxiemendamento prevede che i soci professionisti possano rivestire la carica di amministratori. Infine, è disposto il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

**Notariato.** Il rapporto tra notai e popolazione nazionale viene rideterminato da uno ogni sette mila abitanti a uno ogni cinque mila. È prevista poi la possibilità, per il notaio, di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale, e viene introdotta una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme ricevute dai notai. Tali somme costituiscono patrimonio sperato e sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia. Ogni triennio il consiglio nazionale del notariato deve presentare al ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle nuove norme, segnalando eventuali criticità.

© Riproduzione riservata



Il maxiemendamento sul sito  
[www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/)  
documenti

# Energia, addio mercato tutelato da luglio 2019

*Ok del Senato al ddl concorrenza - Tre mesi in più di esclusiva a Poste sulle notifiche*

ROMA

Ci sono voluti 803 giorni per traghettare il disegno di legge concorrenza da Palazzo Chigi, dove fu approvato dal consiglio dei ministri del 20 febbraio 2015, alla fiducia dell'Aula del Senato. In pratica, semplificando ovviamente, fanno 10,8 giorni per esaminare, modificare e approvare un singolo articolo (il testo attuale ne conta 74). Al senato la fiducia è passata con 158 sì, 110 no e un astenuto. Dopo Palazzo Madama il provvedimento torna ora alla Camera, dove era stato già approvato in prima lettura nell'ottobre 2015. L'opposizione chiederà di riaprire l'esame, il governo potrebbe invece riporre la questione di fiducia per evitare che la legge naufraggi prima della fine della legislatura. Il provvedimento, che solo in parte ha conservato la fisionomia con cui fu licenziato dal governo, è un "omnibus" con misure che riguardano una ventina di settori tra i quali energia (con l'abolizione del mercato tutelato che slitta a luglio 2019), assicurazioni, professionisti, farmacie ma anche armi da fuoco (per il riordino del Banco nazionale di prova) e riscio (per i quali è regolarizzato il noleggio con conducente).

## Assicurazioni

Oltre ad alcune misure anti-frode, il lungo capitolo assicurazioni si concentra sugli sconti sulla polizza Rc auto agli automobilisti che accettano una di queste condizioni: ispezione del veicolo; installazione della scatola nera (con spese a carico della compagnia), presenza di un meccanismo che impedisca l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico. Sarà l'istituto Ivass a definire i criteri per la determinazione degli sconti (ma la legge non fissa un termine). Saranno definiti anche sconti aggiuntivi per i soggetti residenti nelle province a maggiore sinistrosità, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni.

## Banche e Poste

Per quanto riguarda il credito, le banche o le finanziarie che erogano prestiti avranno l'obbligo di presentare al cliente almeno due preventivi di polizze assicurative sulla vita connesse o accessorie, presentati da due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili ai soggetti erogatori del finanziamento. Dovranno accettare la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Slitta dal 10 giugno al 10 settembre 2017 lo stop all'esclusiva di Poste sulla notificazione di multe e atti giudiziari.

## Farmacie

Due le svolte per le farmacie: la soppressione dell'attuale limite numerico sulla titolarità di farmacie (pari a quattro) e l'inclusione delle società di capitali - sotto un tetto massimo - tra i possibili titolari dell'esercizio della farmacia privata (attualmente sono ammesse solo persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata).

## Tlc

Le spese previste in caso di recesso o trasferimento di un'utenza a un altro operatore telefonico devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Deve essere comunque garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche. Se il contratto comprende offerte promozionali, non può avere durata superiore a 24 mesi

## Fondi pensione

Gli accordi sui fondi pensione di categoria potranno prevedere la destinazione di una quota fissa (o del 100%) del Tfr maturando. Inoltre il diritto all'anticipo della prestazione complementare scatta in caso di perdita del lavoro e inoccupazione per 24 mesi.

## Alberghi e piattaforme Web

Vietato il "parity rate". Non sono validi i patti che obbligano le strutture turistiche a non praticare ai clienti prezzi migliori rispetto a quelli offerti tramite piattaforme terze, come Booking, Expedia o altre.

## Le questioni aperte

Se alla Camera il testo sarà blindato, alcune modifiche potrebbero entrare nel prossimo provvedimento sulla concorrenza. Le principali sono l'eliminazione del mercato tutelato dell'energia dal 1° luglio 2019 (per aumentare le garanzie in fase di transizione al mercato libero), l'abrogazione del tacito rinnovo per tutte le polizze di assicurazione per il ramo danni

**TLC** Spese per la migrazione a un altro operatore da commisurare al contratto  
Cambio di gestore comunicato anche in via telematica

(in questo caso contraria una parte del Pd), l'abbassamento del tetto al numero di farmacie di cui le società di capitale possono essere proprietarie in una singola regione (dal 20 al 15%). La questione taxi-Ncc è invece di fatto rimandata ai decreti legislativi previsti dalla delega al governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carmine Fotina

## «Liberalizzazioni e Industria 4.0, fase due per rilanciare la crescita»

«Un decreto legge conterrà il nuovo pacchetto concorrenza. E con la manovra d'autunno puntiamo alla proroga dell'iperammortamento del piano Industria 4.0 a tutto il 2018». Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda fissa l'agenda delle prossime riforme economiche. Continua pagina 4

«Giocare all'attacco, per far crescere il numero di imprese che ce la fanno, essere più assertivi nella difesa da comportamenti scorretti per proteggere chi è rimasto esposto alle fratture della globalizzazione». Per Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, il faticoso via libera del Senato alla legge concorrenza deve essere soprattutto un segnale. «Dobbiamo proseguire lungo la via delle riforme per far crescere quel 20% di aziende che esporta, innova e funziona. C'è un altro 60% che combatte per emergere, dobbiamo scommettere su questo vivaio».

**Ministro, due anni e tre mesi per arrivare alla fiducia del Senato. E non è ancora finita. Che cosa non ha funzionato?**

È sottostimato il valore della concorrenza come grande veicolo di crescita dell'economia ma anche di equità sociale. Invece viene spesso vista con sospetto, sulla base di un pregiudizio che la identifica con un liberalismo ideologico dal quale io per primo voglio tenermi ben lontano. Facciamo l'esempio della liberalizzazione completa del mercato elettrico con la fine della maggior tutela, che copre 23 milioni di utenti. Sappiamo che di regola più concorrenza vuol dire vantaggi di prezzo. Ma è una materia da trattare con grande attenzione per il rischio che conduca alla configurazione di cartelli e aumenti di prezzo, e per questo ho allungato il regime di transizione a due anni rispetto al testo originale approvato alla Camera.

**Teme un nuovo allungamento dei tempi a Montecitorio? Potrebbe servire una nuova fiducia?**

Dopo un esame durato complessivamente 800 giorni credo che i temi siano stati affrontati compiutamente. Spero in un'approvazione rapidissima alla Camera. È una questione di serietà per il Governo Gentiloni e per quello Renzi che ha presentato il provvedimento. Credo che eventuali modifiche dovrebbero rientrare in altri veicoli o nel prossimo provvedimento per la concorrenza che a questo punto potrebbe essere un decreto legge, c'è anche un precedente che risale al governo Monti. Se il presidente del Consiglio lo riterrà fattibile, potrebbe trattarsi di un decreto collegato alla manovra d'autunno.

**A proposito di manovra, ci sarà da fare i conti con un fardello di oltre 15 miliardi di clausole Iva da disinnescare. Secondo lei su quale grande priorità dovrà puntare il governo?**

Le risorse per la crescita ci saranno ma saranno limitate. Per questo bisogna fare una scelta precisa e puntare sui fattori di competitività delle imprese, per consolidare i segnali positivi che possiamo leggere nella dinamica degli ordinativi dei macchinari, della fiducia, dell'export extra Ue. Solo così dopo essere emersi finalmente dalla lunghissima notte della crisi, potremmo definitivamente uscire dal cono d'ombra dell'1% e agganciare una crescita di lungo periodo. La parola chiave è investimenti, pubblici e privati, a partire da un potenziamento del piano Industria 4.0 e dell'iperammortamento per il quale studiamo la proroga a tutto il 2018. Investire significa agire sull'offerta rendendo meno costosi tutti i principali fattori di competitività. La prossima settimana presenterò la Strategia energetica nazionale che disegnerà un percorso per abbassare stabilmente il costo dell'energia, assicurare gli approvvigionamenti e far crescere gli investimenti su efficienza energetica.

**Crede che il Pd, visto anche il successo di Renzi alle primarie, la sosterrà? Non teme di finire ancora nel mirino come ministro tecnico?**

Mi sembrano polemiche surreali che lascio agli appassionati della materia. Io faccio il ministro a pieno titolo, confrontandomi come è ovvio con gli altri membri di Governo e con le forze politiche. Stimolo agli investimenti, miglioramento della produttività, aumento della concorrenza rappresentano elementi di politica economica tipici di un grande partito riformista. Se vogliamo creare sviluppo di lungo periodo, dobbiamo allargare la base di imprese che ce la fanno agendo sulla competitività dell'offerta. Non ci sono scorciatoie rispetto a questo percorso.

**Con quali misure pensa di supportarle?**

Da quando sono arrivato abbiamo lavorato su tre grandi assi di politica industriale: internazionalizzazione, Industria 4.0, energia. Insieme all'Ice stiamo implementando da 3 anni



Priorità agli investimenti. Propongo un'agenda basata sulla competitività: credo siano temi che rispecchiano anche la linea politica del Pd

il piano teso ad ampliare la base delle imprese esportatrici, ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto il record assoluto di export, 417 miliardi. Su Industria 4.0, gli incentivi sono a regime ed è ormai pronto il bando per i «competence center» per i quali abbiamo trovato risorse aggiuntive: 15 milioni per il 2017 e 15 per il 2018. A valle della presentazione della nuova Strategia energetica vareremo un provvedimento su rinnovabili, il corridoio di liquidità per il gas e le nuove agevolazioni sugli energivori che terranno conto anche del grado di esposizione dei settori alla competizione internazionale. La nuova norma sugli energivori colmerà il gap con la Germania in questo ambito.

#### **E le aziende strategiche? Il piano va avanti?**

Penso a un disegno di legge che potrà contenere la nostra proposta per la tutela delle industrie ad alta tecnologia dalle acquisizioni da parte di Paesi terzi per le quali non c'è reciprocità di regole. Parlo di acquisizioni «predatorie», condotte da chi magari punta solo a svuotare le aziende di brevetti e know how tecnologici. La proposta è pronta e sarà inviata a breve alla Commissione per verificarne la compatibilità con il quadro europeo. Questo potrebbe essere il veicolo per inserire la norma antiscorriere che lo ricordo è una norma mutuata dalla Francia che rafforza gli obblighi di trasparenza per chi compra quote rilevanti di aziende quotate. E non è in alcun modo retroattiva o applicabile a Mediaset. In tutti questi casi non difendiamo l'italianità ma la parità di condizioni con altri sistemi economici. Come per la politica commerciale il Governo italiano è il più aperto agli accordi di libero scambio e il più intransigente nella difesa da comportamenti scorretti. E tra l'altro mi fa piacere dire che ieri siamo riusciti a modificare la proposta per la nuova normativa antidumping che si applicherà anche ai paesi non economia di mercato. E' stata una lunga e difficile battaglia, che abbiamo spesso condotto da soli.

#### **Restando in tema di aziende strategiche, se per Alitalia Renzi rilanciasse l'ipotesi di una quota statale potrebbero riaprirsi margini per questa soluzione?**

Vediamo cosa offre il mercato, facciamo lavorare i commissari. E valuteremo con grande attenzione la proposta di Renzi quando arriverà.

#### **Ci sono anche, per citarne solo alcune, Ilva, Alcoa, Piombino. Quale crisi la preoccupa di più?**

Su Ilva siamo alle battute finali di un percorso lungo ma che si sta risolvendo positivamente. Su Alcoa c'è un buon lavoro, delicato, è la sfida più difficile che dobbiamo accettare per onorare la tenacia dei lavoratori sardi. Per quanto riguarda l'ex Lucchini di Piombino proprio oggi ho incontrato Rebrab e gli ho detto che o accetta due anni in più di sorveglianza e apre a un partner per l'acciaio o procedo per inadempienza contrattuale. Ma mi lasci dire una cosa: la gestione delle riconversioni industriali, sulla quale sto studiando anche una semplificazione per le aree di crisi, è cruciale proprio per difendere e supportare quel 20% di imprese schiacciate dalla polarizzazione economica e dalla competizione internazionale scorretta.

#### **Che cosa farete?**

Guardi solo ai risultati raggiunti sull'acciaio a livello di politica commerciale: dopo un lungo lavoro abbiamo finalmente incominciato a proteggerci da comportamenti scorretti mettendo dazi antidumping ed è tornata la voglia di investire. I call center sono un altro esempio di settore investito dalle delocalizzazioni fondate sul dumping sociale. Abbiamo già messo importanti correttivi nella legge di bilancio e oggi si firma un importante accordo tra i principali committenti per tenere almeno l'80% dei servizi in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carmine Fotina

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

04 Mag 2017

## Esclusione per «gravi illeciti» in precedenti appalti: i paletti del Consiglio di Stato

Mauro Salerno

L'esclusione di un'impresa per «gravi illeciti professionali» collegati a carenze nell'esecuzione di un precedente appalto deve essere collegata a una decisione di un giudice o alla mancata contestazione della risoluzione contrattuale da parte dell'impresa. Su questo fronte non esistono margini di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. Con la sentenza n. 1955/2017, pubblicata lo scorso 27 aprile, il Consiglio di Stato segna un primo punto fermo sulla possibilità di escludere dalla gara imprese con macchie sul curriculum «tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità».

La misura, prevista dall'articolo 80, comma 5 del nuovo codice appalti, è al centro di una contesa tra un'impresa e la stazione unica appaltante della Provincia di Brindisi. L'amministrazione ha deciso di estrarre il cartellino rosso per escludere dalla gara una società rimasta invischiata in un contenzioso con un Comune per la gestione di un appalto. Il contenzioso è sfociato in una risoluzione contrattuale che l'impresa ha contestato in sede civile e amministrativa. In entrambi i casi il giudizio è ancora pendente (anche se in sede civile è stata nel frattempo rigettata la richiesta cautelare)

Ricostruendo la vicenda il Consiglio di Stato, conferma la scelta dei giudici di primo grado che hanno accolto il ricorso dell'impresa contro il provvedimento di esclusione. Per Palazzo Spada, infatti, «consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di "gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità", con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l'altro, "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata", le quali alternativemente non siano contestate in giudizio dall'appaltatore privato o – per venire al caso che interessa nel presente giudizio – sia stata "confermata all'esito di un giudizio"».

Elemento che, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire l'esclusione dell'impresa perché, si legge nella sentenza, è stata definita «una fase incidentale, di natura cautelare, del giudizio civile contro l'atto di risoluzione adottato dalla stazione appaltante, mentre rimane tuttora impregiudicato il merito dello giudizio, così come il parallelo contenzioso amministrativo contro lo stesso atto».

Di più. I giudici rigettano poi la ricostruzione dell'amministrazione secondo cui il nuovo codice consentirebbe «alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente e in modo autonomo la risoluzione disposta da altra stazione appaltante». Meglio. Una valutazione discrezionale è ammessa, ma solo per aggiungere altri casi di illeciti professionali a quelli elencati dal codice. «L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c) - chiariscono infatti i giudici - , non è tassativa, ma esemplificativa».

Detto questo, però, nel caso specifico delle «carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni» non si ammettono interpretazioni. In questo caso, conclude la sentenza, l'interpretazione letterale della norma richiede «che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale». E questa conferma «non può che essere data da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) "all'esito di un giudizio"». E non basta il rigetto di una richiesta di natura cautelare «con decisione avente funzione interinale e strumentale rispetto a quella di merito».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Accertamento. Possibile sanare la mancata trasmissione entro il 29 maggio con il versamento delle sanzioni in misura ridotta

## Dichiarazioni Iva, in arrivo le lettere

*Le Entrate mettono nel mirino i modelli 2017 omessi o presentati solo con il quadro VA*

ROMA

L'anticipo rispetto al passato nella presentazione della dichiarazione Iva taglia anche i tempi per l'invio delle lettere della compliance. Così con un provvedimento diramato ieri (85373/2017) l'agenzia delle Entrate lancia l'operazione per avvisare i contribuenti poco "attenti" o che hanno fornito informazioni insufficienti sull'opportunità di mettersi in regola a stretto giro sfruttando sanzioni ridotte e non mettendosi in condizione di ricevere controlli e accertamenti nel prossimo futuro.

Come anticipato è l'effetto della scadenza anticipata della dichiarazione Iva, che si è staccata da quello che fino l'anno scorso si chiamava Unico (e ora Redditi) e doveva essere trasmessa telematicamente entro il 28 febbraio scorso (poi dal 2018 si cambia di nuovo con la deadline fissata al 30 aprile).

L'input per l'Agenzia è rappresentato dalla presenza di una partita Iva attiva e dalla presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015. In questo caso sono due le anomalie che possono presentarsi:

la mancata presentazione della dichiarazione 2017 (quella appunto relativa all'anno d'imposta 2016);

la presentazione della dichiarazione 2017 con la compilazione esclusivamente del quadro VA, ossia quello sui dati analitici generali e sui dati riepilogativi relativi a tutte le attività.

Da qui l'invito dell'Agenzia che viaggia attraverso una comunicazione con posta elettronica certificata (Pec) e all'interno della quale sono contenute una serie di informazioni:

codice fiscale e denominazione o cognome e nome del contribuente;

numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

dichiarazione Iva presentata relativa all'anno d'imposta 2015;

dichiarazione Iva presentata relativa all'anno d'imposta 2016;

protocollo identificativo e data di invio delle dichiarazioni.

Naturalmente qualora la dichiarazione Iva 2017 non sia stata trasmessa risulta dalla comunicazione inviata qualora il contribuente interessato fosse ancora in attività al 28 febbraio scorso.

E chi non ha volutamente presentato il modello ha la chance di mettersi in regola entro il prossimo 29 maggio (il provvedimento parla infatti di «90 giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. Mentre chi ha presentato solo il quadro VA può regolarizzare errori e omissioni commesse beneficiando di uno sconto sulle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione.

Si tratta, quindi, di un nuovo capitolo della strategia degli alert lanciata ormai da due anni anche grazie alle modifiche sul ravvedimento operoso introdotte dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Nel 2016 i tassi di risposta sull'Iva sono stati molto elevati: su 60.478 lettere inviate i soggetti che hanno presentato il modello o corretto il tiro sono stati 43.628, ossia il 72,1 per cento. Ed è la percentuale più alta sulle comunicazioni di compliance che hanno fatto registrare complessivamente un indice di risposta di poco inferiore al 42 per cento. Ed è proprio dall'Iva che è cominciata la campagna di invii 2017 con le 28.440 anomalie emerse dall'incrocio dei dati indicati al Fisco con quelli risultanti dallo spesometro in riferimento alle operazioni 2014. Un chiaro segnale che il contrasto all'evasione punta decisamente alla riduzione in primo luogo del Vat gap (tra l'altro già "tagliato" di 3.5 miliardi rispetto a due anni fa), come testimoniano anche gli ultimi interventi della manovrina (si vedano gli articoli in basso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Parente

**IL TASSO DI RISPOSTA  
72,1 PER CENTO** Le  
regolarizzazioni dopo gli  
alert relativi alla  
dichiarazione Iva 2016

Manovra. L'estensione del raggio d'azione rischia di amplificare la richiesta di accesso al credito bancario per le liquidazioni Iva

## Split payment, controllate con perimetro «mobile»

Con l'ampliamento della platea dei contribuenti soggetti al meccanismo dello split payment (ovvero scissione dei pagamenti) previsto dal Dl 50/2017, la gestione del credito Iva diventa sempre più problematica sia sul piano finanziario che sul piano economico.

In effetti, il meccanismo prevede, in difformità al normale funzionamento dell'imposta, che il fornitore di un contribuente soggetto a split payment deve fatturare al cliente le proprie operazioni evidenziando l'Iva in fattura, ma l'imposta non verrà dal fornitore né versata né liquidata. Il cliente a sua volta, però, scinderà il pagamento della fattura regolando al fornitore il solo imponibile e versando all'erario la relativa imposta. Questo meccanismo incide sul piano finanziario del fornitore perché richiede a quest'ultimo di anticipare l'imposta al suo fornitore senza, però, riottenere direttamente la provvista dal proprio cliente. Questo comporta che il fornitore, nella maggior parte dei casi, va fisiologicamente a credito e quindi per riottenere le somme anticipate è costretto ad attivare con l'agenzia delle Entrate, una procedura di rimborso ovvero, ma nei limiti imposti dalla legge (attualmente nella maggior parte dei casi nei limiti di 700mila euro) utilizzarle in compensazione. Entrambe le soluzioni, per motivi tecnici e per vincoli di legge, non consentono mai un recupero immediato delle somme precedentemente anticipate.

Questa situazione potrebbe produrre, a sua volta, un effetto economico, in quanto il fornitore per anticipare il pagamento dell'Iva dovrà chiedere un finanziamento al sistema creditizio, che, come ha fatto in passato, potrebbe chiedere maggiori interessi in quanto il finanziamento non è più collegato con un credito immediato.

Effettivamente il meccanismo che è stato introdotto e che ora viene operativamente esteso a una platea di soggetti più ampia, nasce da una motivazione antievasione, ha creato in passato e creerà in futuro (almeno in modo transitorio) una maggiore entrata all'Erario, ma amplierà per gli operatori le criticità connesse alla gestione del credito. Questa situazione nella sua nuova estensione mette sempre più in crisi il principio di neutralità dell'imposta previsto dalla direttiva Iva (2006/112/Ce).

Vediamo nel dettaglio tutta la platea coinvolta.

Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 vale a dire quelle strutture che sono soggette alla fatturazione elettronica obbligatoria

Le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri nonché dagli enti pubblici territoriali (regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni).

Le società controllate direttamente o indirettamente dalle organizzazioni di cui ai punti precedenti.

Tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana. Il limite dello specifico elenco del mercato azionario potrà, comunque, essere modificato con decreto dal ministro dell'Economia e delle finanze.

Attenzione, però, che non risulta semplice neppure l'identificazione dei nuovi soggetti coinvolti, in quanto il decreto impone regole specifiche e non omogenee per definire la nozione rilevante di controllo. Ad esempio, per le società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali il controllo si verifica in base ai requisiti al comma 1 numero 1) dell'articolo 2359 del Codice civile (vale a dire le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria), mentre per le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri il controllo tiene conto, oltre che del comma 1 numero 1) dell'articolo 2359 anche del n 2) dello stesso articolo (vale a dire anche le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

Probabilmente, come è avvenuto con la precedente normativa, l'identificazione dei soggetti coinvolti sarà lasciata a una dichiarazione del cliente, pur rimanendo il debito dell'imposta sul cedente/prestatore. È auspicabile che l'elenco dei soggetti coinvolti sia definito a priori dall'amministrazione finanziaria per esempio attraverso il decreto attuativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedetto Santacroce

# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

## Attestazione di Prestazione Energetica (APE) non conforme, per la Cassazione è reato penale

04/05/2017

La difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione (**Sentenza Penale 10 marzo 2017, n. 16644** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170310/Sentenza-Corte-di-Cassazione-Penale-10-marzo-2017-n-16644\\_17168.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170310/Sentenza-Corte-di-Cassazione-Penale-10-marzo-2017-n-16644_17168.html))) che ha annullato una precedente sentenza della Corte di Appello del Comune di Milano che aveva assolto un costruttore dal reato di truffa contrattuale. In particolare, al costruttore era stata contestata la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica. La Corte di Appello aveva, però escluso la sua responsabilità, ritenendo che il costruttore fosse in buona fede in quanto aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.

Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione deducendo due tipologie di vizi:

- **di motivazione:** l'imputato non poteva essere in buona fede tenuto conto del fatto che era consapevole di avere effettuato lavori in economia; il fatto che il tecnico certificante avesse ritenuto rispettato il progetto non poteva escludere la consapevolezza degli inadempimenti in capo all'imputato, costruttore, che sapeva di avere utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata, di avere installato serramenti ed impianto di riscaldamento non conformi e di non avere rifatto il tetto;
- **di legge:** avrebbe dovuto essere riconosciuto quantomeno il dolo eventuale in quanto il venditore avrebbe dovuto rappresentarsi che la difformità delle opere rispetto al progetto avrebbe avuto delle conseguenze sulla classificazione energetica dell'alloggio.

Gli ermellini ha considerato fondato il ricorso in quanto **la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati** e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata **non poteva sfuggire al costruttore**, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto. Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto al costruttore, la parte della sentenza che esclude l'elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell'affidamento che l'imputato avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo è manifestamente illogica.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

A questo punto gli scenari possibili sono diversi e tra questi non è da escludere la responsabilità del progettista. Appare utile ricordare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

## Quali sono le sanzioni?

Il **professionista qualificato** che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una **sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro**. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il **direttore dei lavori** che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la **sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro**. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli **edifici di nuova costruzione** e quelli sottoposti a **ristrutturazioni importanti**, il **costruttore** o il **proprietario** è punito con la **sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro**.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari **nel caso di vendita**, il **proprietario** è punito con la **sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro**.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari **nel caso di nuovo contratto di locazione**, il **proprietario** è punito con la **sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro**.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i **parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione**, il **responsabile dell'annuncio** è punito con la **sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro**.

## In cosa consiste la procedura per il rilascio dell'APE?

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni **svolte dai soggetti certificatori**, ovvero:

1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:

- o il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- o l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
- o l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.

2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

## Quando occorre redigere l'Attestato di Prestazione Energetica?

L'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20150930/Decreto-Legislativo-19-agosto-2005-n-192-aggiornato-al-30-09-2015\\_15846.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20150930/Decreto-Legislativo-19-agosto-2005-n-192-aggiornato-al-30-09-2015_15846.html)), modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che l'attestato di prestazione energetica sia rilasciato:

- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti - in questi casi è necessario redigere l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m<sup>2</sup>.

L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica i seguenti casi:

- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m<sup>2</sup>;
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorparabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
  - o agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
  - o agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
- i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno", ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Per i ruderi e per i manufatti di cui all'ultimo punto, resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**